



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 661 del 21 NOV. 2019

**OGGETTO CONVENZIONE ATTIVA CON LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE
SPECIALISTICHE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.**

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO MARKETING E L.P.

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 21 NOV. 2019 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.


Il Responsabile del Procedimento
Dott. Michele Granetto

UOC Gestione Operativa

Il Dirigente
Dott. Marco M. Gelmetti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

☒ gli introiti di € 20.000,00 previsti nella presente proposta, rientrano nei Bilanci Preventivi Economici anni 2019, 2020, 2021 e 2022 al Conto Economico n. 410.010.00038 "ALPA consulenze ATS/ASST/IRCCS Regione";

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 661 del 21 NOV. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Richiamati

- l'art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992, il comma 1 lett c). dell'art.55 del CCNL 8.06.2000 area dirigenza medica stabiliscono che l'esercizio dell'attività libero-professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda pubblica del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse, purché siano garantiti i principi di rotazione e della fungibilità;
- il comma 9 dell'art. 58 del C.C.N.L. del 08.06.2000 della Dirigenza medica e veterinaria prevede che il regolamento sull'attività LP della ASST Pini-CTO disciplini l'attività in parola;
- il vigente Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale, che definisce, tra l'altro, le modalità di esercizio della medesima attività e gli schemi di riparto dei proventi;

rilevato che con deliberazione n. 528 del 09.11.2017 questa Azienda ha approvato la stipula di una convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta per l'effettuazione di consulenze specialistiche Ortopedia e Traumatologia con scadenza il 30.06.2019;

preso atto che la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta ha chiesto con nota mail in atti la disponibilità di questa Azienda al rinnovo della convenzione in atto sino al 30.06.2022 per attività di consulenza specialistica in Ortopedia e Traumatologia in favore dei propri assistiti;

preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ortopedia/Traumatologia e Chirurgie Specialistiche dell'ASST, con nota depositata agli atti, hanno espresso parere favorevole alla proposta di convenzione dichiarando altresì che le prestazioni saranno rese al di fuori del normale orario di servizio, da dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo senza precludere il soddisfacimento, in via prioritaria, delle esigenze di servizio istituzionale e senza comportare alcun tipo di aggravio per le liste di attesa, per i volumi prestazionali e per l'effettuazione di turni e reperibilità, nel rispetto della vigente normativa in materia di orario di lavoro e di riposo, e infine, nel rispetto del principio della rotazione tra i medici del Dipartimento;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 661 del 21 NOV. 2019

visto il testo di convenzione allegato alla presente proposta, che prevede tra l'altro, il pagamento della quota pattuita a seguito di certificazione resa dalla la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta delle attività svolte e della emissione di regolare fattura da parte di questa Azienda;

acquisito con nota in atti il parere favorevole alla stipula della convenzione da parte del Direttore Medico di Presidio e del Direttore Sanitario;

considerato che l'introito annuo complessivo derivante dal presente provvedimento è stimato in € 5.000,00 (euro cinquemila/00) e che i proventi saranno riconosciuti al personale medico autorizzato che ha svolto le consulenze, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, così come stabilito nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale;

ritenuto pertanto

- di poter accogliere la predetta richiesta in quanto l'erogazione delle consulenze mediche in argomento garantisce comunque il soddisfacimento prioritario delle esigenze del S.S.R., con riserva espressa di riesaminare le determinazioni assunte alla luce dell'eventuale sopravvenuta normativa in materia, nonché delle emanande linee guida regionali in ordine all'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario previste dal comma 8 bis dell'art. 18 della LR 33/2009, così come peraltro indicato nella DGR XI/1046 del 17.12.2018 (Regole del SSR 2019);
- di approvare, la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi - ai sensi dell'art. 55, comma 1 lett. e) del CCNL 8 giugno 2000 area della dirigenza medica, - nel testo depositato agli atti avente scadenza al 30.06.2022, convenendo altresì di regolare i pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far data dal 1° luglio 2019, assegnando la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto alla Direzione Medica di Presidio del PO Pini;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la stipula di una convenzione attiva con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta con scadenza al 30.06.2022, convenendo altresì di regolare i pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1° luglio 2019, per l'effettuazione di attività di consulenza Ortopedia e Traumatologia effettuate dal personale dirigente medico afferente al Dipartimento di Ortopedia/Traumatologia e Chirurgie Specialistiche dell'ASST con rapporto di lavoro esclusivo, alle condizioni e secondo le modalità indicate nell'atto convenzionale;
- 2- di stabilire che le prestazioni saranno rese al di fuori dell'orario di servizio mediante accessi presso la struttura convenzionata, compatibilmente con le esigenze delle UUOO coinvolte e fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 661 del 21 NOV. 2019

- 3- di approvare il testo della convenzione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che è idoneo a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata;
- 4- di assegnare la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Dirigente Medico di Presidio del PO Pini, dott.ssa Federica Palumbo;
- 5- di contabilizzare l'introito complessivo derivante dal presente provvedimento pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00) nei Bilanci Economici Preventivi per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 nel conto n. 410.010.00038 "ALPA consulenze ATS/ASST/IRCCS Regione" e di stabilire che lo stesso verrà ripartito al personale medico autorizzato che ha svolto le consulenze, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, così come stabilito nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale;
- 6- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 7- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Gelao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Valentino Lembo)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola M. S. Pigna)

Servizio Marketing e Libera Professione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Dirigente Proponente: dott. Marco M. Gelmetti

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Granello

atti n.



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 661 del 21 NOV. 2019

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 22 NOV. 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Mario Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

**CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO
"CARLO BESTA" E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
GAETANO PINI - CTO, PER L'EFFETTUAZIONE PRESTAZIONI DI
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.**

TRA

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta (di seguito denominato per brevità Fondazione Besta) con sede in Milano - via Celoria, 11 - codice fiscale n. 01668320151 partita IVA n. 04376340156, nella persona del Direttore Generale Dott. ssa Paola Lattuada domiciliata per la carica presso il citato ente

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini - CTO (di seguito denominato ASST G. Pini) Codice Fiscale e Partita IVA n. 09320530968, con sede in Milano - P.zza Cardinal Ferrari, 1 - nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso il citato ente

PREMESSO CHE

- la Fondazione Besta in quanto struttura monotematica di scienze neurologiche non ha sinora nel proprio organico quelle figure specialistiche il cui apporto è essenziale per la corretta attività assistenziale nei confronti del paziente ricoverato in Istituto, anche in relazione al ruolo di struttura di riferimento che l'Ente ha in quanto I.R.C.C.S.;
- l'ASST G. Pini è nella possibilità di soddisfare tale necessità per quanto attiene le prestazioni di ortopedia e traumatologia;
- la stipula della presente convenzione è la risposta ad una necessità dei cittadini utenti e rappresenta un interesse del Servizio Sanitario Nazionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. I

L'ASST G. Pini mette a disposizione della Fondazione Besta il proprio personale medico per l'effettuazione di consulenze di ortopedia e traumatologia, a favore dei pazienti ricoverati presso la Fondazione Besta nonché, a seguito di eventuale richiesta del Medico Competente della Fondazione Besta, al personale dipendente.

Art. 2

Le prestazioni in oggetto verranno svolte dai sanitari, specializzati nella disciplina di cui trattasi, dell'ASST G. Pini presso la Fondazione Besta al di fuori dell'orario di lavoro se trattasi di sanitari intramoenia e durante l'orario di servizio – senza che ciò arrechi pregiudizio all'ordinaria attività di reparto – se trattasi di sanitari extramoenia. In quest'ultimo caso il consulente non percepirà alcun compenso economico personale, in quanto il corrispettivo delle prestazioni erogate verrà introitato interamente dell'ASST G. Pini.

Art. 3

Le prestazioni dovranno essere effettuate dai consulenti interessati fatte comunque salve le necessità di servizio cui gli stessi sono tenuti presso l'ASST G. Pini.

Art. 4

I Direttori delle Divisioni di ortopedia e traumatologia presso cui operano i consulenti interessati, di concerto con la Direzione Sanitaria dell'ASST G. Pini, dovranno sempre comunque garantire la disponibilità di uno specialista della propria Divisione per l'espletamento della consulenza presso la Fondazione Besta.

Art. 5

L'espletamento della consulenza avverrà in data ed ora da concordarsi di volta in volta, su richiesta della Direzione Sanitaria della Fondazione Besta, cui dovranno pervenire le richieste dei reparti.

Art. 6

La Fondazione Besta provvederà a compensare l'espletamento della consulenze ortopediche in argomento mediante versamento all'ASST G. Pini delle seguenti tariffe omnicomprensive:

- € 62,00 (Esente IVA) per ogni accesso (intendendosi per accesso una visita programmata);
- € 93,00 (Esente IVA) per ogni urgenza.

La liquidazione delle competenze avverrà trimestralmente dietro emissione da parte dell'ASST G. Pini di regolare fattura, riportante il rendiconto mensile delle prestazioni e degli accessi effettuati presso la Fondazione Besta. A tal fine la Fondazione Besta provvederà ad inviare all'ASST G. Pini una distinta dalla quale risulti l'avvenuta prestazione, il numero, la data e l'ora delle consulenze effettuate dai sanitari nel periodo considerato.

La Fondazione Besta corrisponderà inoltre all'ASST G. Pini il 15% annuo sul valore complessivo della convenzione per rimborso delle spese di gestione della convenzione (comprensive dell'8% per oneri IRAP).

Art. 7

Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 7, 9 e 10 della Legge 8 marzo 2017 n. 24, la "Fondazione Besta" dovrà garantire adeguata copertura assicurativa o adottare analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dai medici dell'ASST G. Pini nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, fatta salva l'azione di rivalsa che potrà essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave

Art. 8

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento della consulenza in argomento intercorrono esclusivamente tra le Amministrazioni dell'ASST G. Pini e della Fondazione Besta.

Art. 9

Nell'esecuzione della presente convenzione l'ASST G. Pini verrà a conoscenza di dati personali che dovranno essere gestiti e custoditi secondo le disposizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.

La Fondazione Besta, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE, nomina l'ASST G. Pini responsabile esterno del trattamento dei dati connessi con l'espletamento del presente incarico come da nota di nomina allegata (allegato I).

Art. 10

L'ASST G. Pini, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna al rispetto del Codice Etico dell'Azienda (approvato con Deliberazione del CdA n. 62 il 29/06/2007 e visibile sul sito www.istituto-besta.it, sotto la voce "Statuto e Codice Etico"), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, prendendo atto della loro rilevanza, anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 11

La presente convenzione decorre a far tempo dalla data di sottoscrizione fino al 30 Giugno 2022, convenendo di regolare pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1 Luglio 2019, fatta salva la possibilità di recesso da notificarsi tra le parti a mezzo raccomandata A.R. con almeno un mese di preavviso. Le parti si riservano, altresì, la facoltà di modificare, nel corso della vigenza della convenzione in argomento, i termini e le condizioni pattuiti, attraverso specifico accordo sottoscritto da entrambe.

Art. 12

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, I^a comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni,
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
- è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 642/72 Tariffe – parte prima, con oneri a carico della Fondazione Besta. In particolare l'imposta di bollo verrà assolta virtualmente come da autorizzazione della Direzione P.le II di Milano - Ufficio Territoriale di Milano – Aut. N. 39334/2015 del 27.03.2015;
- è sottoscritta dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L.179/2012 convertito in L.221/2012.

Art. 13

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

PER LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO “CARLO BESTA”

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. ssa Paola Lattuada)

PER L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GAETANO PINI - CTO

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Francesco Laurelli)

Nome File		Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)		Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINIT-LRLFNC682F205Z	NON PRESENTE

www.AlboPretronline.it 22/11/19

Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

In virtù della convenzione stipulata con la vostra azienda inerente il seguente macro-ambito di attività:

PRESTAZIONI DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

la quale comporta il trattamento di dati personali, con la presente si provvede ad individuare la vostra struttura in qualità di responsabile del trattamento ai sensi del Capo IV "Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento" del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, così come modificato per effetto del D. Lgs. 101/2018 e dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento"). Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

La presente nomina sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica attività di auditing programmata dal Data Protection Officer individuato dal Titolare del trattamento, attività in base alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal Responsabile.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili". A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare alla scrivente l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Si evidenzia come il Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dall'Unione o dal diritto nazionale;
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d) garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- e) garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- f) garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere

comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;

- g) garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;
- h) garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- i) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo ai seguenti indirizzi mail dpo@istituto-besta.it – protocollo@pec.istituto-besta.it e dovrà contenere almeno i seguenti punti:
 - ✓ natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - ✓ il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - ✓ descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - ✓ descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.

- j) cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- k) rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
- l) comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del

Regolamento;

m) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente contratto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dall'ultima data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nel rispettivo contratto di fornitura di servizi. Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della convenzione per l'effettuazione di prestazioni di ortopedia di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti la tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. ssa Paola Lattuada)

Per accettazione

Titolare Trattamento dei dati/Legale Rappresentante

sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L. n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012.